



Bruxelles, 17.12.2013
COM(2013) 889 final

2013/0436 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005,
(CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002
e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio
per quanto riguarda l'obbligo di sbarco**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Uno degli obiettivi principali della riforma dell'attuale politica comune della pesca (PCP)¹ è la progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca praticate in tutta l'Unione europea (UE) grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco. Questo mira a garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili e risponde alle aspettative dei cittadini circa la necessità di porre fine alla pratica che consiste nel riversare in mare catture di pesci commercializzabili. La valutazione d'impatto² relativa alla proposta di regolamento di base per la PCP identifica nell'esistenza di ingenti livelli di rigetti in mare una delle cause principali della scarsa sostenibilità ambientale della PCP.

Nella votazione in seduta plenaria del febbraio 2013 il Parlamento europeo ha deciso la graduale introduzione dell'obbligo di sbarco per la pesca pelagica, le specie altamente migratorie e il salmone nel Mar Baltico a partire dal 2014 e l'estensione di tale obbligo a tutte le attività di pesca praticate nell'Unione negli anni successivi. Più tardi, sempre nel mese di febbraio, il Consiglio ha chiaramente espresso il proprio sostegno a questo approccio e concordato un analogo calendario di attuazione. Successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento di base e fissato al 1° gennaio 2015 la data di inizio per l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Per rendere attuabile l'obbligo di sbarco è necessario abolire o modificare, nell'ambito dei vigenti regolamenti relativi alle misure tecniche e alle misure di gestione nonché al controllo della pesca, una serie di disposizioni che sono in contrasto con l'obbligo di sbarco in quanto impongono ai pescatori di riversare in mare il pesce catturato. Nella sua sessione di giugno il Consiglio ha reso una dichiarazione in questo senso³, invitando la Commissione ad agire senza indugio per modificare la normativa vigente non appena adottata la riforma.

Nell'ambito della riforma la Commissione intende elaborare un nuovo quadro di misure tecniche volto ad agevolare, col tempo, la piena attuazione del previsto obbligo di sbarco. In tale quadro rientrerebbe anche il nuovo approccio regionalizzato, che prevede lo sviluppo di piani pluriennali e di piani in materia di rigetti. Tuttavia è praticamente escluso che il nuovo quadro entri in vigore in tempo utile per il primo gruppo di tipi di pesca cui si applica l'obbligo di sbarco. In attesa della sua elaborazione, occorre quindi istituire in via transitoria disposizioni intese ad eliminare gli eventuali ostacoli giuridici e pratici all'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Varie disposizioni contenute negli attuali regolamenti sulle misure tecniche sono in contrasto con l'obbligo di sbarco in quanto impongono ai pescatori di rigettare in mare determinati tipi di catture. Si tratta delle disposizioni che disciplinano le taglie minime di sbarco (*minimum landing sizes* - MLS), la composizione delle catture e le catture accessorie.

Le taglie minime di sbarco sono stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁴, quale modificato in particolare dal regolamento (UE) n. 227/2013⁵, e dal regolamento (CE)

¹ COM(2011) 425 definitivo. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

² http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_en.pdf

³ "Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di riesaminare le misure di controllo e le misure tecniche associate e, se del caso, di proporle la soppressione in tempo utile prima che entrino in vigore gli obblighi di sbarco".

⁴ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁵ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 1.

n. 2187/2005 relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98⁶. Le norme sulle taglie minime di sbarco stabiliscono le taglie autorizzate per la detenzione a bordo dei prodotti della pesca. Attualmente i pesci di taglia inferiore alla MLS non possono essere conservati a bordo o sbarcati. Nell'ambito dell'obbligo di sbarco, per tutte le specie soggette a limiti di cattura le taglie minime di sbarco saranno sostituite dalle taglie minime di riferimento per la conservazione (*minimum conservation reference sizes* - MCRS). I pesci di taglia inferiore alla MCRS dovranno essere sbarcati, ma la vendita delle catture sotto taglia sarà limitata ad usi diversi dal consumo umano. Un caso a sé è costituito dal Mar Mediterraneo, per il quale il regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94⁷ stabilisce il divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini di taglia inferiore alla taglia in esso specificata. Queste taglie minime di cattura sono state introdotte nel 2007 allo scopo di ottenere una selezione per taglia superiore a quella raggiunta con le norme minime concernenti le caratteristiche degli attrezzi da pesca per le attività di pesca considerate. A fini di coerenza, anche le taglie minime di cattura applicabili nel Mediterraneo saranno sostituite dalle taglie minime di riferimento per la conservazione, con lo stesso obbligo di sbarcare i pesci di taglia inferiore alla MCRS, limitandone però l'utilizzo a fini diversi dal consumo umano.

Le norme in materia di composizione delle catture sono contenute nel regolamento (CE) n. 850/98 e nei regolamenti associati (regolamento (CE) n. 1098/2007 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock⁸, regolamento (CE) n. 1434/98 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto⁹, regolamento (CE) n. 254/2002 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002¹⁰ e regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde¹¹). Analoghe percentuali di composizione delle catture figurano nel regolamento per il Mar Baltico (regolamento (CE) n. 2187/2005), ma non in quello per il Mediterraneo.

Le norme relative alla composizione delle catture fissano i limiti da rispettare su base giornaliera e alla conclusione di una bordata. In caso di superamento, i pescatori sono tenuti a rigettare in mare parte delle catture per fare in modo che il pescato detenuto a bordo sia conforme alle norme sulla composizione delle catture. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di sbarco i pescatori non potranno più rigettare in mare le catture praticate in eccesso; occorre quindi conciliare la necessità di continuare a disciplinare la composizione delle catture con l'obbligo imposto ai pescatori di sbarcare la totalità del pescato. Tale obiettivo sarà conseguito imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco che superano le percentuali autorizzate di composizione delle catture. Le norme sulla composizione delle catture sono correlate ad altre disposizioni (aperture di maglia autorizzate, condizioni per l'uso di determinate combinazioni di apertura di maglia) e anche le modalità per la cernita

⁶ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁷ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9.

⁸ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

⁹ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

¹⁰ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

¹¹ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

delle catture a bordo delle navi sono basate sulle percentuali di composizione delle catture. Anche queste norme dovranno essere armonizzate o soppresse per abolire l'obbligo di rigetto.

Le norme sulla composizione delle catture e le restrizioni ad esse connesse concernenti l'uso dell'aringa contenute nel regolamento (CE) n. 1434/1998 non sono più pertinenti. L'obbligo di sbarco si applicherà a tutte le attività di pesca pelagiche e industriali nelle acque UE a decorrere dal 1° gennaio 2015. In virtù di tale obbligo, tutte le catture di aringa devono essere sbarcate e imputate ai contingenti e gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere utilizzati unicamente a fini diversi dal consumo umano. Occorre quindi abrogare tale regolamento.

Anche i regolamenti sulle misure tecniche di conservazione [regolamento (CE) n. 850/98 e regolamenti associati (regolamenti (CE) n. 1098/2007 e (CE) n. 254/2002) per le acque dell'Unione nell'Atlantico e alcune altre zone specifiche e regolamento (CE) n. 2187/2005¹⁰ per le acque unionali del Mar Baltico], contengono numerose disposizioni in materia di catture accessorie. Tali disposizioni sono simili alle norme sulla composizione delle catture, ma sono specifiche per le zone o gli attrezzi da pesca. In genere si tratta di deroghe intese ad autorizzare, in zone di restrizione della pesca, il 5-10% di catture accessorie di talune specie effettuate con determinati tipi di attrezzi nell'ambito di specifiche attività di pesca. Attualmente le catture accessorie eccedenti tali limiti devono essere rigettate in mare. Analogamente alle norme in materia di composizione delle catture, queste disposizioni entrano in conflitto con l'obbligo di sbarco: esse impongono infatti ai pescatori di riversare in mare le catture accessorie praticate in eccesso, mentre l'obbligo di sbarco impone loro di sbarcarle. Anche in questo caso occorre pertanto abolire l'obbligo di rigetto.

Con riguardo al regolamento (CE) n. 850/98 viene proposta un'ulteriore modifica che non è collegata all'obbligo di sbarco, ma mira a garantire la certezza del diritto. Vari Stati membri hanno segnalato problemi di interpretazione delle vigenti disposizioni relative all'istituzione di una zona di divieto nella divisione CIEM VIb per la protezione del novellame di eglefino, esprimendo preoccupazione per le ripercussioni che ciò può comportare per la conservazione dell'eglefino in tale zona. Si propone pertanto di modificare l'articolo corrispondente nel regolamento (CE) n. 850/98 riprendendo la formulazione originaria contenuta nell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, in modo da eliminare ogni rischio di fraintendimento.

Occorre conformare all'obbligo di sbarco anche il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006¹². Le modifiche necessarie vertono sui seguenti aspetti: autorizzazioni di pesca; registrazione dei dati relativi a tutte le catture, specialmente se di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione; aumento del margine di tolleranza per le stime delle catture inferiori a 50 kg nei giornali di bordo e nelle dichiarazioni di trasbordo; definizione di norme in materia di controllo elettronico a distanza (*Remote Electronic Monitoring* - REM) per la registrazione dei dati necessari per verificare l'osservanza dell'obbligo di sbarco in mare; stivaggio separato delle catture e controllo della commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione; definizione delle condizioni per l'impiego di osservatori a fini di monitoraggio; violazione dell'obbligo di sbarco definita come infrazione grave. L'introduzione dell'obbligo di sbarco, unitamente a talune nuove disposizioni sulla flessibilità

¹² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

interannuale dei contingenti, comporta la necessità di adeguare le norme in materia di detrazione dei contingenti e dello sforzo. Tutte queste modifiche discendono da norme previste dalla riforma della PCP.

Poiché l'obbligo di sbarco si applicherà al primo gruppo di tipi di pesca nel 2015, è necessario che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti relativi alle misure tecniche, alle misure di gestione e alle misure di controllo al fine di eliminare in tempo utile gli ostacoli giuridici all'attuazione dell'obbligo di sbarco.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stata realizzata una valutazione d'impatto specifica in quanto l'introduzione dell'obbligo di sbarco è già stata oggetto della valutazione d'impatto effettuata per la riforma della PCP. Nell'ambito di tale valutazione¹³, è stato quantificato l'impatto delle strategie intese a consentire la riduzione dei rigetti, e segnatamente di un divieto di rigetto. La valutazione si è svolta in due fasi. Nella prima fase sono stati realizzati studi documentali sulla portata della pratica dei rigetti nell'UE e sono state illustrate le strategie adottate in alcuni tipi e zone di pesca per contrastare tale fenomeno (in Islanda, Norvegia, Scozia e Danimarca). È stata inoltre stilata una classifica del livello dei rigetti nelle attività di pesca dell'UE e sono stati fatti studi specifici su tale pratica nelle attività di pesca del Mediterraneo. Nella seconda fase è stato valutato l'impatto di una serie di opzioni strategiche per la riduzione dei rigetti nelle attività di pesca dell'UE, e segnatamente l'impatto che deriverebbe dal fatto di modificare la selettività degli attrezzi da pesca e dall'introduzione di nuove misure tecniche quali fermi in tempo reale. L'analisi ha dimostrato che l'attuazione di una strategia basata su misure tecniche più efficaci e sull'abolizione delle misure tecniche inefficaci, che incentivano la pratica dei rigetti, si tradurrebbero in perdite economiche a breve termine, ma consentirebbe di ottenere vantaggi superiori a medio e lungo termine, soprattutto sotto il profilo ambientale ed economico.

Una nuova valutazione d'impatto non aggiungerebbe nulla alle informazioni fornite dalla precedente valutazione. Le modifiche da apportare ai regolamenti vigenti sono indispensabili per l'efficace funzionamento della nuova PCP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'azione principale consiste nell'agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto nell'ambito della riforma della politica comune della pesca, eliminando dai regolamenti dell'UE in materia di misure tecniche e di controllo tutte le disposizioni vigenti che confliggono con l'obbligo di sbarco.

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

¹³ SEC(2011) 891.

Principio di proporzionalità

La presente proposta modifica misure già esistenti; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [xxxx] ha come obiettivo principale la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca nell'UE, grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e di specie cui si applicano taglie minime nel Mediterraneo. Per rendere attuabile l'obbligo di sbarco è necessario abolire o modificare, nei vigenti regolamenti in materia di misure tecniche e di controllo, una serie di disposizioni che confliggono con l'obbligo di sbarco in quanto impongono ai pescatori di riversare in mare determinati tipi di catture.
- (2) In attesa della riforma della politica comune della pesca (PCP) è prevista l'elaborazione di un nuovo quadro di misure tecniche. Poiché difficilmente il nuovo quadro sarà in vigore all'inizio del 2015, data in cui sarà introdotto l'obbligo di sbarco, è necessario modificare o sopprimere taluni elementi dei vigenti regolamenti in materia di misure tecniche che risultano incompatibili con l'obbligo di sbarco.
- (3) In particolare, per garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco che superano le percentuali autorizzate di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco e imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture indesiderate di organismi marini che superano i limiti previsti dalle disposizioni in materia di catture accessorie applicabili in zone e periodi specifici e per particolari gruppi di attrezzi.

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario modificare le disposizioni relative all'istituzione di una zona di divieto nella divisione CIEM VIb per la protezione del novellame di eglefino.
- (5) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco nel Mar Baltico che superano le percentuali autorizzate di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco e vietando la cattura del salmone e della trota di mare in zone e periodi specifici, salvo se effettuata con reti trappola.
- (6) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco, senza pregiudicare il principio e l'attuazione delle attuali taglie minime di cattura, e abolendo le norme che disciplinano la pesca degli avannotti di sardina, rese obsolete dall'attuazione dell'obbligo di sbarco: tali catture, infatti, devono essere sempre evitate per quanto possibile e, se praticate accidentalmente, devono essere sbarcate ma non più destinate al consumo umano.
- (7) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture indesiderate di merluzzo bianco praticate nella pesca con palangari derivanti e reti da imbocco, reti da posta impiglianti e tramagli in zone e periodi specifici.
- (8) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti, nelle attività di pesca a strascico del canestrello, tutte le catture accidentali di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco che superano le percentuali autorizzate di catture accessorie.
- (9) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture di specie di acque profonde.
- (10) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,

(CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da garantire il monitoraggio dell'obbligo di sbarco. A tal fine è necessario subordinare a un'autorizzazione di pesca le attività soggette all'obbligo di sbarco; imporre la registrazione dei dati di cattura per tutte le specie, a prescindere da una soglia di peso; prevedere la registrazione separata dei dati relativi alle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione; considerata la difficoltà di quantificare con precisione le catture di modesta entità detenute a bordo, aumentare il margine di tolleranza per le stime delle catture di modesta entità nei giornali di bordo e nelle dichiarazioni di trasbordo; definire norme in materia di controllo elettronico a distanza (REM) per la registrazione dei dati necessari per monitorare l'osservanza dell'obbligo di sbarco in mare; definire norme per lo stivaggio separato delle catture e il controllo della commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione; definire le condizioni per l'impiego di osservatori a fini di monitoraggio.

- (11) Poiché i rigetti rappresentano un notevole spreco e compromettono lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche e degli ecosistemi marini e, nel contempo, il rispetto dell'obbligo di sbarco da parte degli operatori è essenziale affinché tale obbligo produca i risultati sperati, è necessario che le violazioni ad esso attinenti siano definite come infrazioni gravi. L'introduzione dell'obbligo di sbarco, unitamente a talune nuove disposizioni in materia di flessibilità interannuale dei contingenti, comporta la necessità di adeguare le norme in materia di detrazione dei contingenti e dello sforzo.
- (12) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
- (13) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, in quanto le norme in esso contenute sulla composizione delle catture e le restrizioni connesse sull'impiego delle aringhe sono state rese obsolete dall'introduzione dell'obbligo di sbarco, in virtù del quale tutte le aringhe catturate devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti e le aringhe di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione devono essere utilizzate per scopi diversi dal consumo umano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Misure tecniche

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

- 1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera i):
- "i) per *catture indesiderate*, le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti."

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"È vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni non previste in tali allegati per le specie in questione.";

b) al paragrafo 4, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi non sono vietati se le condizioni stabilite nell'allegato X non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.";

c) al paragrafo 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi non sono vietati se le condizioni stabilite negli allegati da I a V non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.";

d) al paragrafo 5, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di cui al primo comma comprendono tutti gli organismi marini catturati.".

3) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], i quantitativi che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco, di cui al primo comma, comprendono tutti gli organismi marini catturati.".

4) All'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

"Il primo comma non si applica se i crostacei della specie *Pandalus* sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tuttavia, è vietato pescare i suddetti crostacei con reti di cui al primo comma che non siano attrezzate in conformità del medesimo. Le catture indesiderate praticate con tali reti sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

5) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, lettera b), la conservazione a bordo e lo sbarco non sono vietati se la percentuale minima di molluschi bivalvi non può essere raggiunta a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

6) L'articolo 11 è così modificato:

al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, lettera a), l'utilizzo o la detenzione a bordo di reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli non sono vietati se le condizioni stabilite nella lettera a) non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

7) All'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco di cui al primo comma comprendono tutti gli organismi marini catturati."

8) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. Gli organismi marini catturati che superano le percentuali autorizzate specificate nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 21, paragrafo 2, nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell'articolo 27, paragrafo 2, nell'articolo 29 *quinquies*, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell'articolo 29 *octies*, paragrafo 2, nell'articolo 34 *ter*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 11, e negli allegati da I a VII, X e XI, e che non sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], non sono sbarcati ma sono rigettati in mare prima di ogni sbarco.

2. Gli organismi marini catturati che superano le percentuali autorizzate specificate nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 21, paragrafo 2, nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell'articolo 27, paragrafo 2, nell'articolo 29 *quinquies*, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell'articolo 29 *octies*, paragrafo 2, nell'articolo 34 *ter*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 11, e negli allegati da I a VII, X e XI, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], sono sbarcati e imputati ai rispettivi contingenti.

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in una zona di gestione nel corso di una specifica bordata di pesca, i comandanti dei pescherecci si accertano di disporre, per gli stock soggetti a limiti di cattura, di contingenti sufficienti a coprire la composizione probabile delle loro catture e le percentuali autorizzate nel corso di quella bordata."

9) L'articolo 17 è così modificato:

"Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato XII per la specie e la zona geografica in questione."

10) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

1. Gli organismi marini sotto taglia appartenenti a una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] non possono essere conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

2. Gli organismi marini sotto taglia appartenenti a una specie soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] sono conservati a bordo, sbarcati e imputati ai rispettivi contingenti. Tali organismi non possono essere venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano."

11) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nelle zone geografiche e nei periodi

specificati in detto paragrafo. Le catture indesiderate di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

12) All'articolo 20 *bis* è aggiunto il seguente comma:

"Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di sbarco o di conservazione a bordo stabilito al primo comma del presente articolo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nella zona geografica e nei periodi specificati al primo comma. Le catture indesiderate di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

13) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Se lo spratto è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nelle zone geografiche e nei periodi specificati in detto paragrafo. Le catture indesiderate di spratto sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

14) All'articolo 22, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Se lo sgombro è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al primo comma del presente paragrafo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nella zona geografica specificata in detto comma. Le catture indesiderate di sgombro sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

15) All'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Se l'acciuga è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al primo comma del presente paragrafo non si applica. Tuttavia, è vietata la pesca di questa specie con l'attrezzo e nelle zone geografiche specificati in detto comma. Le catture indesiderate di acciuga sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

16) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Se la busbana norvegese è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Tuttavia, è vietata la pesca di questa specie con l'attrezzo e nella zona geografica specificati in detto paragrafo. Le catture indesiderate di busbana norvegese sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

17) All'articolo 29 *bis*, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Se il cicereello è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di sbarco o di conservazione a bordo stabilito al primo comma del presente paragrafo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nella zona geografica specificata in detto comma. Le catture indesiderate di cicereello sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

18) L'articolo 29 *quater* è sostituito dal seguente:

Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 57°00' N, 15°00' O
- 57°00' N, 14°00' O
- 56°30' N, 14°00' O
- 56°30' N, 15°00' O
- 57°00' N, 15°00' O."

19) L'articolo 29 *quinquies* è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Se i pesci o i frutti di mare di cui alla lettera b) del primo comma sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera b) è sostituita dalla condizione che tali pesci o frutti di mare non siano oggetto di pesca diretta. Le catture indesiderate di tali pesci o frutti di mare sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.";

b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Se i pesci di cui alla lettera b) del primo comma sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera b) è sostituita dalla condizione che tali pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le catture indesiderate di tali pesci sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

20) All'articolo 29 *sexies*, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Se i pesci di cui alla lettera b) del primo comma sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera b) è sostituita dalla condizione che tali pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le catture indesiderate di tali pesci sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

21) All'articolo 29 *septies* è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservazione a bordo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata nel periodo e nelle zone specificati in detto paragrafo. Le catture indesiderate di molva azzurra sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

22) All'articolo 32, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo di cui al primo comma, lettera b), punto i), del presente articolo comprendono tutti gli organismi marini catturati.".

23) L'articolo 35 è soppresso.

24) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera p):

"p) «catture indesiderate»: le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti.".

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"È vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni non previste in tali allegati per le specie in questione.";

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, la conservazione a bordo e lo sbarco non sono vietati se le condizioni stabilite in detto comma non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.";

c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi non sono vietati se le condizioni stabilite in detto comma non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.".

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], i quantitativi detenuti a bordo dopo la cernita oppure sbarcati di cui al primo comma comprendono tutti gli organismi marini catturati.";

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], i quantitativi detenuti a bordo di cui al primo comma comprendono tutti gli organismi marini catturati.".

4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Raggiungimento delle percentuali di cattura

1. Le catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] praticate oltre le percentuali consentite specificate negli allegati II e III sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2. Prima di iniziare l'attività di pesca in una zona di gestione nel corso di una specifica bordata di pesca, i comandanti dei pescherecci si accertano di disporre, per gli stock soggetti a limiti di cattura, di contingenti sufficienti a coprire la composizione probabile delle loro catture e le percentuali specificate negli allegati II e III.

3. Le catture di organismi marini che non sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento [xxxx] praticate oltre le percentuali consentite specificate negli allegati II e III non possono essere sbarcate e sono rigettate in mare prima di ogni sbarco."

5) L'articolo 14, paragrafo 1, è così modificato:

"1. Per organismo marino sotto misura si intende un organismo marino le cui dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato IV per la specie e la zona geografica in questione."

6) L'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli organismi marini sotto misura appartenenti a una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] non possono essere conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli organismi marini sotto misura appartenenti a una specie soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] sono conservati a bordo, sbarcati e imputati ai rispettivi contingenti. Tali organismi non possono essere venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano."

7) L'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Se il salmone (*Salmo salar*) o la trota di mare (*Salmo trutta*) sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di conservare a bordo tali specie stabilito al primo comma del presente articolo non si applica. Tuttavia, la pesca di queste specie è vietata nelle zone geografiche e nei periodi specificati in detto comma. Le catture indesiderate di salmone (*Salmo salar*) o trota di mare (*Salmo trutta*) sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.";

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 3, sono consentite la conservazione a bordo e la pesca con reti trappola del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*)."

8) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 18):

"18) "catture indesiderate": le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti."

2) L'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietata la pesca di organismi marini, appartenenti a una specie elencata nell'allegato III, la cui taglia sia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata in tale allegato per la specie in questione (in appresso, "gli organismi marini sottotaglia").

Le catture indesiderate di organismi marini sottotaglia soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] sono conservate a bordo e sbarcate. Esse non possono essere vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano.

Le catture indesiderate di organismi marini sottotaglia che non sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] non possono essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasferite, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.";

b) il paragrafo 3 è soppresso.

3) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività."

4) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:

1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) «catture indesiderate»: le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti."

2) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di detenzione a bordo stabilito al primo comma non si applica. Tuttavia, la pesca di tale specie con palangari derivanti è vietata nelle zone geografiche e nei periodi specificati al paragrafo 1. Le catture indesiderate di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

3) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di detenzione a bordo stabilito al primo comma non si applica. Tuttavia, la pesca di tale specie con i tipi di attrezzi di cui al paragrafo 2 è vietata nelle zone geografiche e nel periodo specificato al paragrafo 1. Le catture indesiderate di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002

Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così modificato:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi non sono vietati se le condizioni stabilite in detto comma non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi non sono vietati se le condizioni stabilite in detto comma non possono essere rispettate a causa di catture indesiderate di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 2347/2002

Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) «catture indesiderate» le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti."

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai pescherecci che non siano in possesso di un permesso di pesca per acque profonde è vietato pescare, per ogni uscita in mare, quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg. I quantitativi di specie di acque profonde eccedenti 100 kg catturati da tali pescherecci non possono essere conservati a bordo, trasbordati o sbarcati."

In deroga al secondo comma, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco non sono vietati se il quantitativo massimo di 100 kg stabilito in detto comma è superato a causa di catture indesiderate di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture indesiderate sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti."

CAPO 2

Misure di controllo

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1) All'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in tutte le attività di pesca di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

b) è inserita la seguente lettera f):

"f) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione.".

2) L'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tengono un giornale di pesca delle loro attività, in cui annotano in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo.";

b) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10% per tutte le specie. Se, per una o più specie, le relative catture totali sono inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata è del 20%.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I comandanti dei pescherecci unionali registrano inoltre nel giornale di pesca tutti i quantitativi stimati dei rigetti per ogni specie.".

3) All'articolo 17, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

f) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.".

4) L'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo, in cui annotano in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta.";

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stime dei quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce trasbordato sul peschereccio, registrate nella dichiarazione di trasbordo, è del 10% per tutte le specie. Se, per una o più specie, le relative catture totali sono inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata è del 20%.";

5) All'articolo 23, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

6) Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Controllo elettronico a distanza

1. Un dispositivo di controllo elettronico a distanza deve essere installato a bordo dei pescherecci che, in conformità della legislazione unionale o di una decisione di uno Stato membro, sono tenuti ad avvalersi di un sistema di controllo elettronico a distanza per sorvegliare l'osservanza dell'obbligo di sbarco istituito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tale sistema garantisce in ogni momento la registrazione mediante telecamere dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività ad esse correlate, compresa la trasformazione delle catture.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono inoltre dotati:

- (a) di dispositivi di memorizzazione rimovibili approvati dalle autorità competenti, se tutte le immagini delle attività di pesca devono essere salvate in ogni momento; e
- (b) di sensori fissati ai sistemi che azionano l'attrezzo da pesca e al verricello o al tamburo, che registrino tutti i movimenti per la posa e il recupero dell'attrezzo.

3. I sistemi di controllo elettronico a distanza installati a bordo dei pescherecci devono funzionare in modo totalmente automatico ed essere tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

4. Gli Stati membri garantiscono di disporre delle capacità tecniche necessarie per analizzare e utilizzare in modo efficiente le informazioni fornite dal sistema di controllo elettronico a distanza.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

- (a) i dati che devono essere registrati e elaborati dai sistemi di controllo elettronico a distanza;
- (b) le responsabilità dei comandanti in relazione ai sistemi di controllo elettronico a distanza;
- (c) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi di controllo elettronico a distanza;

- (d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'uso dei sistemi di controllo elettronico a distanza.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modalità riguardanti:
- (a) i requisiti dei sistemi di controllo elettronico a distanza;
 - (b) le specifiche dei sistemi di controllo elettronico a distanza;
 - (c) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
 - (d) l'accesso della Commissione ai dati dei sistemi di controllo elettronico a distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."

7) L'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; nonché";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2% del contingente interessato. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca¹⁵, non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture."

8) Sono inseriti i seguenti articoli 49 *bis*, 49 *ter* e 49 *quater*:

"Articolo 49 bis

Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno stock, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2. È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

3. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

¹⁵ GUL 60 del 5.3.2008, pag. 1.

- se le catture comprendono più dell'80% di busbana norvegese e cicerello catturati per fini diversi dal consumo umano oppure di una o più delle seguenti specie:
 - sgombro
 - aringa
 - suro
 - melù
 - pesce tamburo
 - acciuga
 - argentina
 - sardina
 - spratto;
- ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, pesate e registrate nel giornale di bordo.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3 gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento."

"Articolo 49 ter

Regola "de minimis"

Gli Stati membri provvedono affinché le catture che rientrano nell'esenzione "de minimis" di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. [xxxx] non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella pertinente misura dell'Unione."

"Articolo 49 quater

Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, le autorità competenti provvedono affinché tali catture siano conservate in modo da poterle distinguere dai prodotti della pesca destinati al consumo umano."

9) All'articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx] sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto."

10) All'articolo 58, paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi, espressi in peso netto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

11) All'articolo 64, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

b) è inserita la seguente lettera *h bis*):

"*h bis*) se del caso, destinazione dei prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, il cui uso è limitato a fini diversi dal consumo umano diretto in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx];".

12) All'articolo 66, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

13) All'articolo 68, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;"

14) È inserito il seguente articolo *73 bis*:

"Articolo 73 bis

Osservatori di controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco

Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, gli Stati membri possono inviare osservatori di controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire la sorveglianza delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx]. A tali osservatori si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9."

15) All'articolo 90, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette a contingente o all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. [xxxx], a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui si applicano tali norme."

16) All'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette a contingente o all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.

[xxxx]; in base a tale sistema, per ogni infrazione alle norme della politica comune della pesca è assegnato un congruo numero di punti al titolare della licenza.".

17) L'articolo 105 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati	Fattore moltiplicatore
Fino al 10%	Superamento *1,0
Dal 10 al 20%	Superamento *1,2
Dal 20 al 40%	Superamento *1,4
Dal 40 al 50%	Superamento *1,8
Superamento di oltre il 50%	Superamento *2,0

";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2, e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10%, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

- (1) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e tali superamenti hanno dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;
- (2) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure
- (3) lo stock è soggetto a un piano di gestione.";

c) il paragrafo 3 *bis* è soppresso.

18) L'articolo 106 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"

Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile	Fattore moltiplicatore
Fino al 10%	Superamento * 1,0
Dal 10 al 20%	Superamento * 1,2
Dal 20 al 40%	Superamento * 1,4
Dal 40 al 50%	Superamento * 1,8

19) È inserito il seguente articolo 119 *bis*:

"Articolo 119 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 1434/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [xxx] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*